

Regolamento Didattico

Art. 1 – Regolamento didattico, finalità e caratteristiche del corso di studio

1. Il presente regolamento disciplina e articola l'ordinamento degli studi, l'organizzazione generale dei corsi e, in generale, le regole e norme del funzionamento dell'Istituto di Arte Artigianato e Restauro, organizzato in un Corso di Diploma Accademico di II livello, di durata quinquennale, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali", nei percorsi di formazione così come previsti dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87. Gli indirizzi di specializzazione previsti nei percorsi formativi professionalizzanti sono:
 - PFP1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
 - PFP2 - Materiali dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.
2. L'obiettivo del Corso di Diploma Quinquennale a ciclo unico è quello di fornire conoscenze interdisciplinari storico – critiche e tecnico – scientifiche di livello avanzato, finalizzate alla conservazione, alla tutela ed al restauro dei beni culturali. Al termine del Corso, gli studenti acquisiscono una formazione specialistica, conseguendo una conoscenza delle tecniche e delle metodologie proprie del restauro, fondate sullo studio delle seguenti materie:
 1. discipline scientifiche applicate al restauro (fisica, chimica, microbiologia, tecnologia, informatica)
 2. tecniche del disegno e ricostruzione grafica finalizzate alla raccolta ed alla documentazione
 3. discipline teoriche, storiche e artistiche
 4. discipline della storia delle tecniche finalizzate alla metodologia della documentazione
 5. storia e teoria del restauro
 6. tecniche e metodologie finalizzate alla manutenzione ed al restauro
 7. metodologia di indagine diagnostica
 8. tecniche esecutive e materiali artistici
 9. discipline giuridiche concernenti la normativa relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali
 10. legislazione e normativa concernente la sicurezza del personale
 11. nuove tecnologie informatiche, hardware e software, finalizzate al restauro e alla tutela delle opere d'arte
 12. lingua inglese (dal livello B1 al livello C1, da conseguire durante il quinquennio)
3. Tutti i diplomati dell'Istituto Arte Artigianato e Restauro otterranno, secondo quanto stabilito dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87, la qualifica di "Restauratore di beni culturali", e potranno svolgere la propria attività professionale nei differenti ambiti della tutela, conservazione e manutenzione delle opere d'arte, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato e in generale in tutti quei settori che richiedono l'intervento di tale figura professionale (musei, Soprintendenze, biblioteche, chiese, istituti religiosi, archivi di Stato, società operanti nei settori della tutela e del recupero delle opere d'arte, ecc.). Potranno, altresì, eseguire incarichi, oltre che operativi, di progettazione ed esecuzione di interventi di

restauro, così come di direzione di lavori. Tutti i diplomati dell'Istituto Arte Artigianato e Restauro potranno successivamente iscriversi in corsi universitari post laurea, quali master, corsi o scuole di specializzazione, dottorati di ricerca. Tutti i diplomati potranno altresì svolgere la propria attività nel campo della ricerca, svolgere attività di insegnamento delle discipline del restauro nelle Università, nelle Accademie e nelle Scuole di Alta Formazione.

Art. 2 – Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione al corso di studio

1. Per l'ammissione al corso di diploma, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto valido o equipollente, in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione è prevista una prova teorico – pratica di accesso, sancita nel Regolamento e riportata (recepita) nel Manifesto degli studi, secondo quanto stabilito dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87.
3. In base a quanto previsto nell'allegato "A" del D.M. 87/2009, le prove di accesso che verranno annualmente pubblicizzate nel Manifesto degli Studi si articolano in:
 - a. test percettivo visivo: il test è inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche.
 - b. prova grafica o prova di attitudine manuale: la prova è intesa a valutare: a) la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione; b) l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
 - c. prova orale: la prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.
4. Secondo quanto previsto nell'allegato "A" del D.M. 87/2009, *"in alternativa alla prova orale i programmi formativi possono prevedere una prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte (con particolare riferimento all'area di indirizzo specialistico prescelta), alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese"*.
5. Le prove hanno valore di propedeuticità: il candidato che supera la prima prova (test percettivo visivo) è ammesso a sostenere la seconda prova (prova grafica) e, superando questa, è ammesso al sostenimento dell'ultima prova (prova orale).

Art. 3 – Durata del corso di studio

1. La durata del corso di diploma a ciclo unico è di cinque anni accademici. Lo studente dovrà aver seguito almeno l'80% delle attività didattiche. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire nel corso dei cinque anni accademici 300 CF (crediti formativi, equivalenti ai CFU, crediti

- formativi universitari, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2009, n. 87), tirocini, stages, workshop, seminari, ecc. in base all'Ordinamento Didattico del Corso.
2. Per misurare l'impegno profuso dallo studente connesso al profitto e all'apprendimento, l'ordinamento didattico e le attività didattiche del Corso sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi (CF). Ad ogni CF corrisponde 25 ore di studio e vengono suddivise in 8 ore di didattica e 17 ore di studio autonomo (autoformazione, ricerche, redazione tesine, ecc.). Il 50% delle ore totali riferite ai CF del Corso sono rappresentate dall'attività laboratoriale espletata da ogni singolo studente.
 3. La totale quantità media di studio, lavoro e apprendimento effettuata da parte dello studente, corrisponde ai 60 CF annuali.

Art. 4 – Esame finale e conseguimento del diploma

1. A conclusione del percorso di studi quinquennale, è previsto l'esame finale che ha valore di esame di stato ed abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02).
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma è articolato in due prove: la prima, connotata da aspetti tecnici operativi, con un intervento pratico di laboratorio che attesti le competenze professionali necessarie per lo svolgimento della professione: la seconda, di carattere teorico metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto inerente un progetto di restauro conservativo proposto dal candidato.
3. Il candidato, qualora non riuscisse a superare in prima istanza la prima prova, potrà ripeterla nella sessione successiva.
4. La Commissione per l'esame finale è formata da sette membri indicati dal Direttore della Scuola e comprenderà almeno due membri designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonché da due docenti universitari designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Sono ammessi alle prove finali tutti gli studenti in regola con i contributi ed abbiano svolto tutte le attività previste nel programma didattico del Manifesto degli Studi.

Art. 5 – Tirocini, esercitazioni e laboratori

1. Il tirocinio è rappresentato dall'inserimento operativo dello studente in strutture professionali esterne all'Istituto, finalizzato all'apprendimento delle modalità di applicazione delle materie oggetto d'insegnamento. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare oggetto di studio e della finalità formativa di ciascuno studente.
2. Il tirocinio presso strutture esterne l'Istituto richiede la stipula di convenzioni con Istituzioni, aziende e società operanti nel campo delle belle arti, in cui vengono riportati gli obiettivi finali del tirocinio stesso, le modalità, i tempi, l'idoneità del soggetto ospitante e gli eventuali oneri da sostenere.
3. Le esercitazioni consistono in attività di carattere pratico che si svolgono parallelamente alla normale attività didattica, tenute dall'insegnante stesso della materia o da un ricercatore. A tal fine, vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

4. Le esercitazioni saranno svolte utilizzando “opere vincolate”, secondo le prescritte percentuali previste dal D.M. 87/2009, entro le norme autorizzative e di tutela indicate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Leg. 42/2204).
5. Lo studente, al fine di perfezionare la propria formazione e preparazione, ha facoltà di utilizzo delle aule laboratoriali dell’Istituto, libero dalle ore previste dal piano degli studi, anche senza la supervisione del docente.
6. Le attività laboratoriali riguardano:
 - diagnostica: sperimentazioni fisiche, chimiche, biologiche e geo-mineralogiche;
 - documentazione, classificazione ed archiviazione;
 - tecniche informatiche e fotografiche;
 - tecnologie proprie finalizzate agli interventi di restauro.
7. In considerazione della loro efficacia, il tirocinio, le esercitazioni e i laboratori rappresentano un momento necessario ed integrante della formazione superiore di ciascuno studente.

Art. 6 – Ammissione agli esami di profitto

1. Lo studente durante l’anno accademico, può sostenere tutti gli esami previsti dal Manifesto degli Studi, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e in regola con tasse e contributi.
2. L’ammissione agli esami finali di profitto dello studente è condizionata al termine del quinto anno del Corso di Studio in corso, ovvero quando lo studente risulti in possesso di tutti i CF previsti dal Manifesto degli Studi e in regola con il pagamento delle relative tasse e contributi.

Art. 7 – Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione al Corso di Studi devono essere indirizzate al Direttore dell’Istituto e contenere le generalità complete dello studente. Le domande di immatricolazione devono essere presentate nei termini e nelle modalità stabiliti dall’Istituto. Domande di immatricolazione presentate in ritardo possono essere accolte dal Direttore per gravi e giustificati motivi.
2. Per il riconoscimento di prove d’esame sostenute in Corsi di studio diversi, relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studi o da altra istituzione, il Consiglio Accademico potrà convalidare gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia dell’attività formativa, l’ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU, CFA od equivalenti coperti nel proprio ordinamento didattico di provenienza, nonché l’anno di corso al quale viene inserito lo studente in base agli esami convalidati e a quanto stabilito dal successivo punto 3. Nel caso di esami considerati equipollenti, questi potranno essere dichiarati tali con specificoprovvimento. Se necessario, si potrà ricorrere eventualmente a colloqui di approfondimento, finalizzati alla verifica delle conoscenze effettivamente possedute dal candidato.
3. Agli studenti che provengono da corsi di diploma della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero di CF maturati e, comunque, in misura non inferiore al 50% dei crediti conseguiti nella sede di provenienza. Con riferimento ai trasferimenti accolti, il mancato riconoscimento dei crediti deve essere motivato, con indicazione del conseguente debito da recuperare.
4. Per gli esami non compresi nei settori scientifico – disciplinari indicati dal Manifesto degli Studi del relativo PFP, su richiesta dello studente, potrà essere riconosciuto un massimo di otto crediti a

titolo di “attività formative a scelta dello studente”. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in “ulteriori attività formative”, fino ad un massimo di cento crediti. Salvo il caso della provenienza da altri corsi di diploma, in ogni caso il numero totale dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di cento.

5. In caso di iscrizione da parte di studenti già in possesso di titolo accademico dello stesso livello, si applicano gli stessi principi sopra enunciati.
6. Per i passaggi/trasferimenti da corsi di studio appartenenti a classi diverse, può essere disposta l’ammissione ad un anno successivo al primo, verificando la presenza di reali requisiti, accertati anche attraverso prove, quali test di ammissione e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Trasferimenti

1. Lo studente può trasferirsi ad altri Atenei, Accademie o altri corsi, presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Lo studente che richiede il trasferimento deve essere in regola con i pagamenti, versando all’Istituto il saldo della quota annuale, anche con scadenza successiva al trasferimento.
3. L’accettazione del trasferimento non comporta alcun rimborso di tasse e contributi versati dallo studente.
4. Lo studente interrompe la propria carriera presso l’Istituto, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento.
5. Lo studente trasferito, riceverà dall’Istituto il curriculum accademico, con relativi esami sostenuti e CF acquisiti.